

CARI GIURISTI, BENE LA VOSTRA PROPOSTA MA...

MODIFICA ARTICOLO 18

**Domenico
d'Amati**

AVVOCATO
DEL LAVORO



L'appello di alcuni tra i più autorevoli giuristi del lavoro per una buona modifica dell'art. 18, pubblicato dall'Unità, è ampiamente condivisibile, in particolare quando spiega l'importanza fondamentale della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. Esso però merita una riflessione critica animata da intento costruttivo, nella parte in cui propone, per i licenziamenti motivati da ragioni economiche e organizzative, che il giudice possa scegliere, in caso di ritenuta illegittimità, fra la reintegrazione e un'indennità economica, sentito il parere dei sindacati. L'appello non spiega in base a quali criteri il giudice debba motivare, come vuole l'art. 111 della Costituzione, la sua scelta fra le due sanzioni.

Va escluso ovviamente che egli debba uniformarsi al parere espresso dalle organizzazioni sindacali, perché ciò comporterebbe una lesione dell'autonomia della magistratura. Deve escludersi del pari che al giudice possa essere riconosciuta un'assoluta discrezionalità che introdurrebbe, oltre tutto, elementi di grave incertezza e rischi di disparità di trattamento. A mio avviso non v'è ragione di cambiare il sistema attuale, in cui la valutazione del giudice è ancorata a criteri oggettivi: la soppressione del posto, l'impossibilità di impiegare il lavoratore licenziato in altra collocazione. L'unico elemento di incertezza è dato dall'affermazione, in alcune sentenze, che le decisioni di ridimensionamento e conseguente riduzione della forza lavoro non debba essere dettata da finalità di mero accrescimento del profitto, in assenza di serie difficoltà economiche. Questo orientamento è discutibile, sul piano giuridico, con riferimento al principio di libertà di iniziativa economica sancito dalla Costituzione ma il punto può essere eventualmente superato mediante una norma interpretativa, che chiarisca l'applicabilità, in materia di licenziamenti per ragioni organizzative di una recente norma - l'art. 30 della legge n. 183/2010 - secondo cui «in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge contengano clausole generali, il con-

trollo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso a sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro».

Quanto agli inconvenienti causati dalla lentezza della giustizia del lavoro, cui si fa riferimento nell'appello, essi vanno certamente eliminati, perché chi ne soffre non è soltanto l'imprenditore (che peraltro spesso è autore di tattiche difensive dilatorie) ma anche e soprattutto il lavoratore rimasto disoccupato.

Sarebbe sufficiente applicare la vigente legge sul processo del lavoro, un modello di modernità, per contenere i tempi del giudizio entro limiti accettabili. In alcuni centri, come Torino, una causa di lavoro dura tra primo grado e appello, un anno o poco più. Basta estendere, con adeguate misure organizzative lo standard torinese a tutti gli uffici giudiziari per alleggerire gli importi delle condanne al risarcimento del danno, commisurato al periodo fra il licenziamento e la reintegrazione. Dispiace che il presidente del consiglio Monti, quando affronta i temi della giustizia, si limiti a parlare del futuro tribunale delle imprese e non citi mai la giustizia del lavoro la cui efficienza interessa non solo i lavoratori ma anche gli imprenditori che operano correttamente, spesso esposti alla concorrenza sleale di chi si sottrae ai costi derivanti dall'applicazione delle leggi sul lavoro. ♦

SEI MALATO? TI LICENZIO PER MOTIVI «ECONOMICI»

ATIPICI A CHI?

**Bruno
Ugolini**

GIORNALISTA



Ore difficili per il sindacato dentro una trattativa che ricorda il saliscendi delle «montagne russe» al luna park, per usare un'immagine di Susanna Camusso. Sono in gioco le sorti dei precari ma anche di quelli che rischiano di diventare precari. E allora è bene ricordare il tempo in cui non c'era lo Statuto dei lavoratori. Questo giornale l'undici maggio del 2000 aveva raccolto (era la vigilia di un referendum abrogativo sull'articolo 18 che non ebbe successo) le testimonianze di alcuni protagonisti. Così Giovanni De Stefanis (Cgil Torino) rievocava gli anni 50, quando la Fiat, dopo aver attuato i campi confino per i comunisti tipo Emilio Pugno, cominciava a licenziare operai «perché sorpresi ad ozio», oppure per «lavori non bene eseguiti». Motivazioni che oggi magari qualcuno potrebbe far passare per «economiche».

Nel 1969 poi, alla Fiat, c'era stato il primo «reintegro di massa». Aveva riguardato tanti attivisti sindacali licenziati prima della firma del nuovo contratto di lavoro. Altri licenziati li aveva rievocati Fioravanti Stell, operaio della Borletti, antica fabbrica milanese. Qui c'era stata una lunga lotta seguita da un accordo. Subito dopo erano scattati i licenziamenti, senza motivazione,

per un gruppetto di sei-sette ragazzi dai 16 ai 17 anni che si erano distinti nelle battaglia sindacale. Un altro operaio, Sergio Dellerà raccontava altre storie di licenziamenti alla Moto Parilla e alla Om-Fiat. Il rischio, dicevano i miei interlocutori, se venisse intaccato l'articolo 18, è quello di un «contagio», di un assalto a tutti i diritti. Un timore presente anche oggi. Anche perché in queste ore è in campo una possibilità relativa ai cosiddetti licenziamenti per «motivi economici». Non riferiti a ristrutturazioni o fatti del genere. Ha scritto lucidamente Giovanni Principe sul Blog Molise 11: «Forse si dovrebbe chiamare le cose con il loro nome. Penso che si possano riassumere in una locuzione, molto usata ed abusata: scarso rendimento. Qui sta il nodo della vicenda». È un termine, lo scarso rendimento, che si presta a molte interpretazioni. Un conto è «una condotta volutamente negligente» o «una opposizione deliberata e ingiustificata al potere dispositivo (organizzativo) dell'imprenditore». Un conto, invece, se lo scarso rendimento «deriva da motivi oggettivi o trova comunque una giustificazione che non configura alcuna violazione disciplinare». Principe cita i problemi di salute, le condizioni psico-fisiche...

Ecco bisognerebbe evitare l'equazione: sei malato, rendi poco, sei licenziato. Non bisognerebbe ascoltare gli ammonimenti dell'ex ministro Sacconi o di Ludovico Festa riassunti in un titolo su «Il Giornale»: «L'errore del prof: non strappare con la Cgil». ugolini.blogspot.com

Maramotti

GASPARRI
IN ANSIA...
NON GLI
TOCCHINO
LA TV

PROPRIO
ADESSO CHE
ERA RIUSCITO
A CAPIRE COME
SI SINTONIZZA
IL DECODER!



l'Unità

Quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924

DIRETTORE RESPONSABILE
Claudio Sardo

VICEDIRETTORI
Pietro Spataro, Rinaldo Gianola, Luca Landò
REDATTORE CAPO Paolo Branca (Centrale)
Daniela Amenta, Fabio Luppino,
Umberto De Giovannangeli
ART DIRECTOR Loredana Toppi
PROGETTO GRAFICO Cases i Associats

NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE SPA
via Ostiense, 131/L - 00154 Roma

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Fabrizio Meli

CONSIGLIERI
Eduardo Bene, Marco Gulli